

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

112.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996);	
Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912);	
Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733);	
Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979);	
Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274);	
Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394);	
Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490);	
Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621);	
	Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981);
	Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268) 3
	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> 3, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13
	Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 6, 7, 8 10, 11, 12
	Fracchia Bruno (gruppo comunista-PDS) 9 10, 11
	Fumagalli Carulli Ombretta (gruppo DC), <i>Relatore</i> 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	Gorgoni Gaetano (gruppo repubblicano) 9 10, 11
	Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) ... 9, 10, 11
	Rizzo Aldo (gruppo sinistra indipendente) .. 9
	Vairo Gaetano (gruppo DC) 10
	Violante Luciano (gruppo comunista-PDS) .. 8, 9 10, 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,50.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996); Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); e delle proposte di legge Gargani; Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733); Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); Zangheri ed altri; Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394); Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); Del Pennino ed altri; Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981); Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

dei disegni di legge: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte ed altri: « Responsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri ed altri: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato »; Violante ed altri: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla ed altri: « Responsabilità disciplinare del magistrato »; Del Pennino ed altri: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato »; Gargani: « Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

Faccio presente che, a seguito di un'attenta lettura del testo del provvedimento, coordinato con gli emendamenti approvati dalla Commissione, il relatore ha rilevato talune antinomie ed oscurità cui occorre porre rimedio attraverso l'approvazione di appositi emendamenti e subemendamenti, che l'onorevole Fumagalli Carulli ha già predisposto.

Sono stati presentati inoltre il subemendamento 0.27.17.1, a firma Mastrantuono, e l'articolo aggiuntivo 34.02, a

firma Mastrantuono, Nicotra e Bargone. Pertanto, ho ritenuto opportuno convocare la Commissione per procedere all'approvazione in linea di principio delle suddette proposte di modifica, al fine di trasmetterle tempestivamente alla I Commissione, che ha posto all'ordine del giorno della seduta di martedì 5 marzo prossimo l'esame del complesso degli emendamenti per l'espressione del parere di sua competenza.

Do lettura degli emendamenti, dei subemendamenti e dell'articolo aggiuntivo presentati:

All'articolo 2, lettera f), aggiungere in fine le parole l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di cui agli articoli 31 e 32.

2. 8.

Il Relatore.

All'articolo 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

5. 2.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 31.

6. 5.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 5, sopprimere le parole o che incorre in condanna, non condizionalmente sospesa, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo.

6. 6.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente Della richiesta del procuratore generale deve essere data comunicazione all'incolpato.

11. 6.

Il Relatore.

All'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale e riprende a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata in giudizio o è divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. Il corso dei medesimi termini è altresì sospeso se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale e riprende in tal caso a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è inoltre sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, nonché durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato medesimo.

11.5.

Il Relatore.

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole fino al provvedimento di archiviazione *con le seguenti* fino alla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere.

17. 4.

Il Relatore.

All'articolo 17, comma 1, dopo la parola sentenza aggiungere le seguenti pronunziata in giudizio.

17. 5.

Il Relatore.

All'emendamento 18.1, dopo le parole procedimento penale aggiungere le seguenti ovvero ad indagini.

0. 18. 1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 18, comma 3, sostituire le parole Al magistrato sospeso, ai figli minori o al coniuge può essere attribuito con le seguenti Al magistrato sospeso è corrisposto.

18. 5.

Il Relatore.

All'articolo 21, prima delle parole o dalla rimozione aggiungere le seguenti dalla sospensione dalle funzioni.

21. 4.

Il Relatore.

All'emendamento 27. 17, comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:

I magistrati non possono altresì svolgere attività di docenza retribuita, anche se privata, fatta salva la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere corsi di livello universitario e postuniversitario.

0. 27. 17. 1.

Mastrantuono.

All'emendamento 28.2, comma 2, sopprimere le parole e, per i magistrati del Consiglio di Stato, al Consiglio di Presidenza.

0.28.2. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 28.2, comma 3 dopo le parole di cui al comma 2 aggiungere le seguenti relative ai magistrati ordinari.

0. 28. 2. 2.

Il Relatore.

All'articolo 32, comma 1, sostituire le parole dall'articolo 6 con le seguenti dagli articoli 6 e 7.

32. 2.

Il Relatore.

All'articolo 32, comma 1, sostituire le parole dagli articoli 27 e 31 con le seguenti dall'articolo 31.

32. 3.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Essi durano in carica quattro anni; l'incarico non può essere immediatamente rinnovato ».

34. 02.

Mastrantuono, Nicotra, Bargone.

Ricordo che gli emendamenti cui si riferiscono i subemendamenti 0.18.1.1, 0.27.17.1 e 0.28.2.1 sono i seguenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La sezione disciplinare sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato sottoposto a procedimento penale dal giorno in cui è adottato contro di lui un provvedimento restrittivo della libertà personale.

18. 1.

Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Si applica nei confronti dei magistrati il divieto di cumulo degli impieghi pubblici previsto dall'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I magistrati non possono altresì svolgere attività di libero insegnamento privato retribuito escluso quello universitario.

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili.

27. 17.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

ART. 28.

1. Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi ai partiti politici.

2. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno parte di una associazione o organizzazione di qualsiasi natura devono darne comunicazione entro trenta giorni ai rispettivi organi di autogoverno e, per i magistrati del Consiglio di Stato, al Consiglio di Presidenza.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con sanzione non superiore alla censura.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle associazioni nelle quali si esplica un culto religioso.

28. 2.

Il Relatore.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. L'emendamento 2.8 si rende necessario in quanto la citata omissione è di-

sciplinariamente sanzionata nell'articolo 6, comma 1, lettera c), per cui il relativo illecito deve essere tipizzato negli articoli dal 2 al 4. L'obbligo di comunicazione è per altro sancito dall'articolo 33, comma 1.

Si fa riferimento alle incompatibilità di cui agli articoli 31 e 32, e non a quelle di cui agli articoli 27 e 27-bis, in quanto per queste ultime la stessa esistenza della situazione di incompatibilità dà luogo ad illecito disciplinare (si veda l'articolo 3, lettera c), e l'articolo 6, comma 4) non trattandosi di ipotesi sanabili con trasferimento d'ufficio o di sede.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2. 8. del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 5.2.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. L'emendamento 5.2 è diretto a colmare una lacuna, in quanto nell'articolo 5 sono disciplinate le conseguenze di tutte le sanzioni disciplinari, salvo la sospensione delle funzioni, non prevista nell'originario testo del disegno di legge governativo. La disciplina proposta è ricalcata su quella stabilita all'articolo 18 per la sospensione cautelare necessaria.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 5. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 6.5.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Faccio presente che solo per le cause di incompatibilità di cui all'articolo

31 può parlarsi di obbligo di denuncia (*rectius*, di comunicazione al CSM), potendo tali cause essere rimosse mediante trasferimento.

Le incompatibilità *ex* articoli 27 e 27-bis danno invece luogo automaticamente ad illecito disciplinare, sanzionato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 6.

Non sembra congruo, infine, riferirsi all'obbligo di comunicazione della cosiddetta « incompatibilità ambientale », di cui all'articolo 32, in quanto per tale fattispecie appare sufficiente anche la sanzione dell'ammonimento.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 6. 5. del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 6.6.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Tale emendamento è diretto a sopprimere una previsione inutile, in quanto la fattispecie risulta comunque ricompresa nella successiva statuizione, relativa alle condanne a pena detentiva non inferiori ad un anno, e ciò per tacere del fatto che la sospensione condizionale non può essere concessa per condanne superiori a due anni di reclusione.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 6. 6 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 11.6.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. L'emendamento 11.6 è finalizzato a colmare una lacuna, come dimostra il fatto che nel testo attuale si fa riferi-

mento alla comunicazione all'incolpato come *dies a quo* dal quale decorre il termine di un anno per la pronuncia della sentenza della sezione disciplinare.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 11. 6 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 11.5.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. L'emendamento 11.5 si prefigge scopi di maggiore chiarezza formale ed è diretto altresì a correggere un errore verificatosi nell'approvazione in linea di principio dell'emendamento 11.4 del Governo, nel quale si fa riferimento anche al decreto di archiviazione come evento che fa riprendere il decorso dei termini sospesi a causa dell'esercizio dell'azione penale. Ciò contrasta con l'articolo 405 del codice di procedura penale, nel quale è chiarito senza possibilità di equivoci che l'archiviazione implica che l'azione penale non sia stata esercitata.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 11. 5 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

Passiamo agli emendamenti 17.4 e 17.5.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Gli emendamenti 17.4 e 17.5 sono necessari per eliminare il riferimento al provvedimento di archiviazione, che non può intervenire una volta iniziato il processo penale (si veda in proposito l'articolo 405 del codice di procedura penale), e per richiamare in maniera corretta le

sentenze, che passano in giudicato solo se pronunciate in giudizio, mentre per quelle di non luogo a procedere, che non passano in giudicato, deve farsi riferimento alla non impugnabilità.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 17. 4 e 17. 5 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 17. 4 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 17. 5 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo al subemendamento 0.18.1.1.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Il subemendamento 0.18.1.1 è diretto a fare in modo che un provvedimento restrittivo nei confronti di un magistrato possa essere emesso non solo nel corso del procedimento penale, ma anche durante le indagini preliminari.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole al subemendamento 0.18.1.1 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 18.5.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. L'emendamento in esame si motiva con il fatto che non si vede la ragione per cui l'assegno alimentare possa essere corrisposto anche ad altri soggetti; non versandosi in tema di trattamento di reversibilità, se il magistrato ha obbligazioni alimentari, dovrà essere lui ad adempierle.

Inoltre, per uniformità con il trattamento riservato agli impiegati civili dello Stato, occorre prevedere che l'assegno alimentare « debba » e non « possa » essere corrisposto al magistrato.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 18. 5 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 21.4.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. La ragione dell'emendamento 21.4 sta nel fatto che la sospensione dalle funzioni non era prevista quale sanzione disciplinare nell'originario disegno di legge del Governo. Da ciò deriva la mancata menzione di tale sospensione nell'articolo 21, che occorre pertanto adeguare.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 21. 4 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

Passiamo al subemendamento Mastrantuono 0.27.17.1.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei avere un chiarimento dall'onorevole Mastrantuono in merito al subemendamento di cui è firmatario. Non ho nulla da obiettare, infatti, a che i magistrati tengano corsi universitari o postuniversitari, mentre debbo sollevare riserve qualora ci si riferisca a corsi di preparazione per concorsi in magistratura, che costituiscono imprese commerciali contrarie a qualsiasi deontologia professionale e provocano distorsioni. Non ho nulla da obiettare invece, lo ripeto, in merito a corsi universitari tenuti presso università pubbliche o private.

Ritengo, pertanto, che la formulazione del subemendamento rechi elementi di incertezza che consigliereei di eliminare.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Il senso del subemendamento è quello di salvaguardare i corsi universitari.

LUCIANO VIOLANTE. Poiché l'abilità con cui si interpretano certe norme è somma, è convenienza di tutti fare riferimento a corsi di livello universitario o postuniversitario.

Il testo originario dell'emendamento 27.17 prevede che i magistrati non possano svolgere attività di libero insegnamento privato retribuito, escluso quello universitario, per esempio presso università private quale la LUISS. Credo invece che tutti nutrano perplessità in merito ai contenuti del subemendamento al nostro esame.

PRESIDENTE. Qual è la sua proposta, onorevole Violante?

LUCIANO VIOLANTE. La mia proposta è che venga mantenuto il testo originario. Invito, pertanto, l'onorevole Mastrantuono a ritirare il suo subemendamento.

PRESIDENTE. Qual è la *ratio* di tale subemendamento?

RAFFAELE MASTRANTUONO. È quella di fare riferimento non solo a corsi tipicamente universitari, ma anche a quelli di corrispondente livello.

LUCIANO VIOLANTE. Ho molte perplessità sulla formulazione del subemendamento 0.27.17.1.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso il senso del subemendamento, l'onorevole Mastrantuono vorrebbe includere la possibilità di insegnamento in corsi postuniversitari.

ALDO RIZZO. Con il termine postuniversitario si intende qualificare i corsi destinati a laureati. Quindi, anche un corso

di preparazione a concorsi può essere definito postuniversitario.

LUCIANO VIOLANTE. In base all'emendamento del relatore già approvato in linea di principio « I magistrati non possono altresì svolgere attività di libero insegnamento privato retribuito escluso quello universitario ». Quindi, possono sempre svolgere attività di libero insegnamento pubblico, mentre per quanto riguarda quello privato, solo se si tratta di insegnamento universitario. Mi sembra che la formula che ho citato risolva ogni problema.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. *Relatore*. Per chiarire meglio il concetto, anziché specificare « di livello universitario e postuniversitario » potremmo usare la seguente formula: « corsi presso università pubbliche o private ». In questo modo mi sembra si possa rispondere all'esigenza posta dall'onorevole Violante.

Comunque, il subemendamento Mastrantuono contiene l'inciso « previa autorizzazione », che a mio avviso dovrebbe essere inserito nel testo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Insisto sul mio subemendamento, che consente ai magistrati di svolgere attività di livello universitario anche al di fuori delle università. Non capisco perché si dovrebbe consentire l'attività di docenza esclusivamente nell'ambito delle università (mi riferisco, in particolare, alla scuola di Caserta). Ciò rappresenta la limitazione di un diritto costituzionale.

GAETANO GORGONI. Condivido le osservazioni del collega Mastrantuono.

BRUNO FRACCHIA. La scuola di Caserta, pur non essendo una università, è pubblica, mentre, ad esempio, la LUISS è una università privata.

LUCIANO VIOLANTE. Ovviamente s'intende comprendere anche i corsi postuniversitari. Il problema di fondo è costituito dal voler escludere la possibilità di

insegnamento anche in corsi istituiti da aziende private. Mi pare che il testo originario risponda a questa esigenza.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Allora torniamo al vecchio testo!

LUCIANO VIOLANTE. Corsi di perfezionamento postuniversitario possono essere istituiti anche presso le università private.

GAETANO VAIRO. Come ha detto il collega Fracchia, la scuola superiore della pubblica amministrazione è pubblica.

GAETANO GORGONI. Non capisco perché vogliate mantenere il testo originario. Mi pare che quello proposto dal collega Mastrantuono risponda a tutte le esigenze ed inoltre sia più preciso.

Perché un magistrato non dovrebbe svolgere attività d'insegnamento presso una scuola?

BRUNO FRACCHIA. Perché ha già un impiego pubblico.

Qui si tratta di non privare l'università di contributi di carattere dottrinario e scientifico.

PRESIDENTE. Sono del parere che il testo originario sia migliore.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Insisto sul mio subemendamento.

BRUNO FRACCHIA. Negli articoli precedenti è stabilito che non sono possibili duplicità di posizioni giuridiche. Un magistrato, infatti, non può esercitare la sua funzione istituzionale e nel contempo insegnare materie giuridiche in un istituto tecnico.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Confermo il mio dissenso da tale interpretazione.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ritengo che il subemendamento proposto

dal relatore non risolva la questione posta in quello dell'onorevole Mastrantuono giacché fa riferimento soltanto ai corsi universitari

Si potrebbe, a mio avviso, usare la dizione: « corsi universitari o scuole pubbliche ».

PRESIDENTE. A questo punto potrebbe sorgere la questione se includere i corsi preuniversitari o postuniversitari presso le università private.

BRUNO FRACCHIA. Non m'imbarcherei in una simile distinzione. Lascerei libero l'insegnamento presso le università.

GAETANO VAIRO. Basterebbe sostituire la parola « universitari » con le parole « presso università sia private, sia pubbliche ».

RAFFAELE MASTRANTUONO. Comunque, ritengo che il testo dell'articolo impedisca l'insegnamento in corsi di livello universitario.

PRESIDENTE. La questione concerne essenzialmente i corsi per la preparazione ai concorsi in magistratura. Mi chiedo cosa accadrebbe se, per esempio, la Confindustria istituisse dei corsi.

BRUNO FRACCHIA. Ciò che ci interessa è che il magistrato non abbia rapporti di un certo tipo per esempio con la Confindustria, con la Confcommercio o con i sindacati. Il problema è di tutelare il rapporto con l'università.

PRESIDENTE. Quindi, il dissenso concerne il merito della proposta.

BRUNO FRACCHIA. Ritengo che il testo non debba essere modificato e che la proposta emendativa dell'onorevole Mastrantuono vada respinta.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI, Relatore. In base all'attuale formulazione dell'emendamento 27.7, approvato in linea di principio dalla Commissione, al

magistrato non sarebbe consentita attività di docenza in una scuola di livello universitario istituita da un ente privato quale per esempio la Confindustria.

Sono favorevole al mantenimento del testo dell'emendamento 27.17 ed esprimo parere contrario al subemendamento 0.27.17.1.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mastrantuono a ritirare il subemendamento 0.27.17.1.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Non posso accogliere tale richiesta.

GAETANO GORGONI. Preannuncio il mio voto favorevole al subemendamento 0.27.17.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento Mastrantuono 0.27.17.1.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento 0.28.2.1.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Ritengo che la specificazione relativa al Consiglio di Stato, contenuta nell'emendamento 28.2, comma 2, sia inutile e possa anche risultare fuorviante, in quanto nulla si dice a proposito della Corte dei conti, che si trova in una situazione analoga. Quindi, è preferibile parlare genericamente di « organi di autogoverno », dizione accolta nel comma 1 dell'articolo 29 e nell'articolo 30.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere favorevole al subemendamento del relatore 0.28.2.1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento 0.28.2.2.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Il subemendamento 0.28.2.2 è sug-

gerito dall'opportunità di pubblicare, per evidenti ragioni di coerenza, nel bollettino del Ministero di grazia e giustizia soltanto comunicazioni relative all'iscrizione ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura dei magistrati ordinari.

BRUNO FRACCHIA. Il bollettino del Ministero di grazia e giustizia, come rilevato dall'onorevole Fumagalli, assicura la pubblicità delle comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 28, come modificato dall'emendamento 28.2, già approvato in linea di principio dalla Commissione, per i soli magistrati ordinari. Rimarrebbero, pertanto, sprovviste di pubblicità le comunicazioni relative ai magistrati militari, amministrativi e contabili. Poiché, anche a seguito di consultazioni con l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, non risulta l'esistenza di bollettini ufficiali che riguardino i magistrati militari, amministrativi e contabili, le comunicazioni relative alle suddette categorie di magistrati potrebbero essere pubblicate congiuntamente nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Ritengo che la determinazione delle forme di pubblicità delle comunicazioni in questione debba essere affidata alla decisione di ciascuna magistratura.

BRUNO FRACCHIA. Credo che la pubblicità delle comunicazioni debba essere assicurata in tutti i casi dal bollettino della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza stabilire una distinzione tra magistrati ordinari e non.

LUCIANO VIOLANTE. Le comunicazioni relative ai magistrati ordinari possono essere pubblicati sul bollettino del Ministero di grazia e giustizia, le altre su quello della Presidenza del Consiglio.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. In aderenza a quanto suggerito dal collega Fracchia, ritengo che il subemendamento 0.28.2.2 debba essere riformulato

stabilendo che gli incarichi relativi ai magistrati militari, amministrativi e contabili vengono pubblicati sul bollettino della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il subemendamento 0.28.2.2 risulta così riformulato:

All'emendamento 28.2, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 relative ai magistrati ordinari sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Quelle relative ai magistrati militari, amministrativi e contabili sono pubblicate nel Bollettino della Presidenza del Consiglio dei ministri.

0.28.2.2.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole al subemendamento 0.28.2.2 del relatore, così come riformulato.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 32.2.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. L'emendamento 32.2 è motivato dal fatto che occorre richiamare nel testo anche l'articolo 7, nel quale è appunto prevista la sanzione accessoria del trasferimento di sede o di ufficio.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 32.2 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 32.3.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Per i casi di incompatibilità di cui all'articolo 27 è prevista, al comma 4 dell'articolo 6, la sanzione della sospensione dalle funzioni, alla quale a sua volta consegue automaticamente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, la sanzione accessoria del trasferimento di sede o di ufficio. Si versa, quindi, in una fattispecie del tutto diversa da quella disciplinata dall'articolo 32.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 32.3 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Mastrantuono ed altri 34.02.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 34.02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mastrantuono ed altri 34.02, accettato dal Governo.
(È approvato).

Gli emendamenti, i subemendamenti ed articoli aggiuntivi testé approvati in linea di principio saranno subito trasmessi alla I Commissione per il prescritto parere.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. In relazione al comma 4 dell'articolo 27-bis (introdotto dall'emendamento 27.03, già approvato dalla Commissione in linea di principio), il quale stabilisce che le funzioni esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale, restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, debbo osservare che la stessa Corte costituzionale ha fatto presente che, accanto

alla posizione dei magistrati che prestano la loro opera all'interno della Corte stessa, deve essere considerata anche quella, degli assistenti dei giudici costituzionali, provenienti dall'università.

Qualora il comma 4 dell'articolo 27-bis venisse definitivamente approvato, si determinerebbe una disparità di trattamento che sarebbe necessario sanare. Se il problema non può essere affrontato in questa sede, ritengo comunque opportuno che venga sottolineato, anche perché l'altro ramo del Parlamento, procedendo all'esame del provvedimento, possa tenerne conto.

Sottopongo, pertanto, alla valutazione della Commissione l'opportunità di approvare un emendamento con il quale si consenta agli assistenti della Corte costituzionale, provenienti per comando dai ruoli universitari, di essere immessi, su domanda da prodursi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo giudizio di idoneità, nella seconda fascia dei professori associati, di cui all'articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382. Tale immissione, quindi, non dovrebbe avvenire automaticamente né *ope legis*, ma a seguito di un giudizio di idoneità formulato sulla base della presentazione di un'apposita domanda.

Propongo allora di chiedere, su questo punto, un parere alla Commissione cultura, a meno che la nostra Commissione ritenga tale proposta intempestiva. In questo caso rinuncio: è sufficiente che il problema che ho sollevato rimanga a verbale.

Desidero sia posto in rilievo, fin da ora, che il comma 4 dell'articolo 27-bis

produce una notevole disparità di trattamento, con probabili tensioni all'interno della categoria generale degli assistenti addetti alla Corte costituzionale, in quanto compone una posizione di favore per gli assistenti provenienti dalla magistratura rispetto a quelli provenienti dai ruoli universitari.

Se la Commissione è d'accordo, posso presentare un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Si tratta, in effetti, di una materia che oltrepassa le questioni in esame. D'altra parte abbiamo già approvato in linea di principio gli articoli concernenti il coordinamento. Chiedo, quindi, al relatore di rinunciare.

OMBRETta FUMAGALLI CARULLI. *Relatore.* Mi auguro che il Senato possa intervenire su questo punto.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 20 marzo 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO